

Contante: il mezzo solutorio delle obbligazioni pecuniarie

12 Aprile 2021
Ranieri Razzante

Abstract

Al di là dei limiti imposti alla circolazione del contante, è importante sottolineare anche la sua funzione di inclusione sociale.

Indice:

1. Il denaro contante e l'effetto solutorio delle obbligazioni pecuniarie
2. I limiti alla sua circolazione

1. Il denaro contante e l'effetto solutorio delle obbligazioni pecuniarie

Tutte le considerazioni che riguardano la diffusione del denaro contante ed il suo utilizzo non possono prescindere da questa considerazione: esso rappresenta – ancora attualmente – il più efficace, per diversi motivi, **mezzo solutorio** delle obbligazioni pecuniarie. L'articolo 1277 codice civile non trova una applicazione “automatica” ai nuovi strumenti monetari creati dall'ingegneria finanziaria. La stessa Banca centrale europea ha ribadito in diverse sedi che le obbligazioni pecuniarie si adempiono al meglio con la moneta legale, e, solo in alternativa, con gli altri strumenti ad essa equiparabili. Ma il processo di equiparazione presuppone una alternatività, non – come nel dibattito italiano sia economico che politico si adombra – la piena sostituibilità. Non sono rinvenibili, sul punto, chiare ed indefettibili teorie “negazioniste” a tutt'oggi.

Non dobbiamo dimenticare poi che il «corso legale» alla moneta lo attribuisce la generale accettazione, avvalorata dall'Autorità pubblica emittente. È questo un altro valido argomento per non eliminare o ridurre quasi a zero detto contante. L'eventualità, per tale via, di reprimere una libertà, tutelata dalla legge, di accettare un bene in cambio di un altro per finalità solutorie, deve spaventare per la sua mancanza di aderenza alla realtà fattuale.

2. I limiti alla sua circolazione

L'emissione di moneta è appannaggio esclusivo della BCE, cui competono altresì le connesse funzioni di regolazione monetaria. Le limitazioni all'utilizzo della stessa sono introdotte solo per legge e devono essere in linea con le normative UE e con gli orientamenti di politica economica delle Autorità.

Sul campo, infatti, rinveniamo dei limiti ai trasferimenti di contante, e quindi alla sua circolazione. Ma essi sono unicamente dovuti a leggi in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, nonché a provvedimenti in materia di contrasto all'evasione fiscale.

Sopra qualsivoglia considerazione, però, deve fare premio – a nostro avviso – quella che rende lo strumento del *cash* il più duttile e disponibile per gli **strati meno finanziariamente sensibili della popolazione**, che ben può ignorare il progresso delle tecniche di pagamento se non ne ha la possibilità concreta di utilizzo.

Non è ancora dimostrato a sufficienza, inoltre, che la sicurezza ed i costi legati all'utilizzo di monete o strumenti alternativi (criptovalute, carte di credito e di debito, etc.) siano sensibilmente ridotti in rapporto alla moneta legale.

TAG: *contante, obbligazioni, società*

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.